

| <i>Tipologia di incentivo</i> | <i>Validità</i> | <i>Destinatari</i> | <i>Caratteri dell'incentivo</i> | <i>Durata</i> | <i>Tipologia contrattuale agevolata</i> | <i>Operatività</i> |
|---|---|--|--|--|--|--------------------|
| Esenzione contributiva per percettori Reddito di Cittadinanza (RdC) | Stabile | Beneficiari del RdC | Esonero dal versamento dei contributi INPS a carico del datore di lavoro e del lavoratore con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione e comunque non superiore a euro 780 mensili. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dell'incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti. L'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del "de minimis". Se il Reddito è oggetto di rinnovo, la durata dell'incentivo è fissata a 5 mensilità. Le disponibilità dei posti vacanti devono essere comunicate telematicamente dai datori di lavoro attraverso il sistema informativo dell'ANPAL | Durata pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC. La durata minima è pari a 5 mensilità | Assunzione con: contratto a tempo indeterminato (full time o part time), contratto a tempo determinato o anche in apprendistato. | Si |
| Apprendistato di I livello (aziende fino a 9 dipendenti) | 2022 (articolo 1, comma 645, legge 30 dicembre 2021, n. 234; circolare INPS n. 70/2022) | Giovani dai 15 ai 25 anni di età | Sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto. | 36 mesi | Assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore | Si |
| Apprendistato professionalizzante - Apprendistato di alta formazione e ricerca | Stabile | Giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni | Per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti contribuzione pari all'11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti: - dal 1° al 12° mese aliquota contributiva al 3,11%; - dal 13° al 24° mese 4,61%; - dal 25° al 36° mese 11,61%. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l'agevolazione contributiva all'11,61% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi. Possibilità di inquadrare l'apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione al CCNL | Fino al termine del periodo formativo. I benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (art. 47, comma 7, DLgs 81/2015) | Fino al termine del periodo formativo. I benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (art. 47, comma 7, DLgs 81/2015) | Si |
| Giovani under 30 | Stabile | Giovani fino a 29 anni e 364 giorni, mai occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro | Esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui | 36 mesi (48 mesi nel caso in cui i datori di lavoro effettuino le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) | Assunzione con: contratto a tempo indeterminato full e part time; trasformazione di precedente rapporto a termine; mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato | Si |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|
| Giovani under 36 | 2022 (art.1, commi 10 - 15, Legge 30 dicembre 2020, n.178; Circ. INPS n. 56 del 12/04/2021; messaggio INPS n.3389 del 7/10/2021) | Giovani fino a 35 anni e 364 giorni mai occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro | Esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 6.000 euro annui, riparametrato ed applicato su base mensile. L'assunzione incentivata riguarda la categoria dei quadri, impiegati e operai. L'esonero non è riconosciuto ai datori di lavoro che abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l'assunzione, o che procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per g.m.o. ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. | 36 mesi. La durata è di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna | Assunzione con: contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione) a tutele crescenti full e part time; trasformazione di un precedente rapporto a termine (il giovane deve essere in possesso del requisito anagrafico al momento della trasformazione). | La Commissione europea ha prorogato al momento l'applicabilità dell'agevolazione sino al 31/06/2022 |
| Mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato | Stabile | Giovani under 30 | Nei casi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo di apprendistato, è previsto per il datore di lavoro il riconoscimento dell'esonero del 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 3,000 euro, per i 12 mesi successivi, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data del mantenimento in servizio (tale beneficio è fruito al termine di quello già previsto dall'art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2015) | 12 mesi | Assunzioni con contratto a tempo indeterminato | Si |
| Post alternanza e post apprendistato di I e III livello | Stabile | Studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore almeno il 30% delle ore previste in programmi di alternanza scuola-lavoro. Studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. | Esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui | 36 mesi | Assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. L'assunzione deve avvenire entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio. I soggetti non devono mai aver avuto un rapporto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa. Inoltre, i neoassunti non devono aver compiuto il 30° anno | Si |
| Apprendistato professionalizzante senza limiti di età | Stabile | Soggetti senza alcun limite d'età beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. La platea comprende inoltre anche i beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 22-ter DLgs 148/2015 (Accordo di transizione occupazionale) | Per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti: dal 1° al 36° mese aliquota contributiva a carico datore pari all' 11,61%. Per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti: - dal 1° al 12° mese Aliquota contributiva a carico datore pari al 3,11%; - dal 13° al 24° mese 4,61%; - dal 25° al 36° mese 11,61% | Fino al termine del periodo formativo | Assunzione con contratto di apprendistato | Si |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| <p>Donne</p> | <p>2022 (art. 1, commi 16 - 19, Legge 30 dicembre 2020, n.178; Circolare INPS n.32 del 22/02/2021; Mess. INPS n.1421 del 6/04/2021; Mess. INPS n. 3809 del 5/11/2021)</p> | <p>Donne di qualsiasi età ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Il termine si abbassa a 6 mesi se: ► residenti in aree svantaggiate indicate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale: Basilicata, Calabria, <u>Campania</u>, Puglia, Sicilia e alcuni territori del Centro-Nord; ► impiegate in una professione o settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere (Decreto Interministeriale n. 402/2021). Donne con almeno 50 anni disoccupate da oltre 12 mesi</p> | <p>Assunzione (anche part-time e in somministrazione) a tempo determinato e indeterminato: riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 6,000 euro annui. Nel caso di assunzione a tempo determinato la durata dell'incentivo sarà di 12 mesi, 18 mesi invece nel caso di assunzione a tempo indeterminato. Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, l'incentivo è riconosciuto per i complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione. L'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto calcolato, ponendo a raffronto il numero medio di ULA dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di ULA dell'anno successivo all'assunzione.</p> | <p>Da 12 a 18 mesi, a seconda della tipologia contrattuale di assunzione</p> | <p>Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato (anche trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine)</p> | <p>La Commissione europea ha prorogato al momento l'applicabilità dell'agevolazione sino al 31/06/2022</p> |
| <p>Donne</p> | <p>Stabile</p> | <p>Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Il termine si abbassa a 6 mesi se: - residenti in aree svantaggiate indicate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e alcuni territori del Centro-Nord; - impiegate in una professione o settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere; - Disoccupate da oltre 2 mesi con almeno 50 anni di età.</p> | <p>Per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi. Per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi. Nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.</p> | <p>Dai 12 ai 18 mesi</p> | <p>Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato (anche trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto). Ai fini del legittimo riconoscimento dell'agevolazione è inoltre necessario che l'assunzione comporti un incremento occupazione netto</p> | <p>Si</p> |
| <p>Soggetti Over 50</p> | <p>Stabile</p> | <p>Soggetti di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi. N.B. nel caso l'assunzione riguardi donne, bisognerà far riferimento all'incentivo dedicato</p> | <p>Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi in caso di assunzione a termine e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato. L'incentivo spetta anche nel caso di proroga del rapporto a tempo determinato fino al limite complessivo di 12 mesi. L'assunzione, la proroga o la trasformazione devono realizzare l'incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti rispetto ai 12 mesi precedenti.</p> | <p>Da 12 ai 18 mesi, a seconda della tipologia contrattuale di assunzione</p> | <p>Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato (anche trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto)</p> | <p>Si</p> |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--|---|--|--|--|
| Lavoratori in CIGS | Stabile | Soggetti che abbiano fruito della CIGS per un periodo di almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi | Il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell'aliquota contributiva da versare nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti dipendenti di aziende con più di 9 dipendenti (10%). Inoltre, spetta al datore di lavoro un contributo mensile pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a: -9 mesi per i lavoratori fino 50 anni; -21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni. | 12 mesi | Assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato | Si |
| Beneficiari di CIGS ex art. 22-ter DLgs 148/2015 (Accordo di transizione occupazionale) | Stabile | Lavoratori in CIGS prorogata per transizione occupazionale (art. 22 ter, D.Lgs. 148/2015), | Per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, può essere richiesto un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento di CIGS autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. I datori di lavoro interessati non devono, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, avere proceduto a licenziamenti individuali per giusti. Il contributo è revocato se il datore di lavoro nei 6 mesi successivi: > licenzia il lavoratore assunto; > licenzia con procedura di licenziamenti collettivi o per gmo un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto. | Durata massima 12 mesi | Assunzione con contratto a tempo indeterminato | Si. La Commissione europea ha definito al momento l'applicabilità dell'agevolazione sino al 31/06/2022 |
| Assunzione di dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo per la gestione di crisi aziendale (art. 1, comm. 119, L. n.234/2021) | 2022 (circ. INPS n. 99/2022) | Lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 | Esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 6.000 euro annui, riparametrato ed applicato su base mensile | Durata massima 36 mesi (48 mesi nel caso in cui i datori di lavoro effettuino le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) | Assunzione con contratto a tempo indeterminato (anche trasformazioni), nonché trasferimenti d'azienda | Si |
| Lavoratori in NASpl | Stabile | Soggetti che fruiscono della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) o lavoratori che, avendo inoltrato istanza di concessione, abbiano titolo alla prestazione ma non l'abbiano ancora percepita | Beneficio economico riconosciuto al datore di lavoro pari al 20% dell'indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se non fosse stato assunto | Periodo residuo di spettanza dell'indennità NASpl | Assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Trasformazioni a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di Naspi, cui sia stata sospesa la prestazione stessa in conseguenza dell'impiego a termine. | Si |

| | | | | | | |
|---|---------|--|---|--|---|----|
| Beneficiari assegno di ricollocazione (AdR) | Stabile | Lavoratori in CIGS beneficiari dell'assegno di ricollocazione (AdR) | Esonero per il datore di lavoro dal versamento del 50% dei contributi a suo carico, nel limite massimo di 4.030 euro annui, per un periodo massimo di: - 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; - 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato, l'agevolazione spetta per ulteriori 6 mesi). | Da 12 (assunzione con contratto a tempo determinato) a 18 mesi (assunzione a tempo indeterminato o trasformazione di precedente rapporto a termine) | Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e successive trasformazioni. Rientrano nel campo di applicazione dell'agevolazione anche i rapporti di apprendistato | Sì |
| Persone in esecuzione di pena o di misura di sicurezza detentiva | Stabile | Soggetti detenuti e internati negli Istituti penitenziari; soggetti condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno | Ai datori di lavoro che hanno stipulato apposita convenzione con Istituti penitenziari e che assumono soggetti detenuti o internati è riconosciuta una riduzione del 95% del carico contributivo | 18 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del lavoratore assunto, per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l'assunzione sia intervenuta mentre il lavoratore era in semilibertà ; 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del lavoratore assunto nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l'assunzione sia intervenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione. | Assunzione con contratto anche a tempo parziale, compreso apprendistato, lavoro intermittente, somministrazione, non inferiore a 30 giorni | Sì |
| Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale | Stabile | Soggetti assunti in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (anche di maternità o parentale), | Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL. Il beneficio trova applicazione fino al compimento di 1 anno di età del figlio della lavoratrice o lavoratore in astensione e, per 1 anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento | Durata del contratto e comunque non oltre 12 mesi | L'incentivo è rivolto ai datori di lavoro che occupano <u>meno di 20 dipendenti</u> ed effettuano assunzioni con contratto a tempo determinato | Sì |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|--|--|-----------|
| <p>Lavoratori con disabilità</p> | <p>2022 (Decreto Ministero del Lavoro 26 settembre 2022)</p> | <p>Soggetti iscritti nelle liste di collocamento mirato L. 68/1999</p> | <p>Incentivo di ammontare pari al: -70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi se l'assunzione a tempo indeterminato riguarda un soggetto con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria inserite nella tabella allegata al T.U. sulle pensioni di guerra; -35% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi se la riduzione della capacità lavorativa è tra il 67% ed il 79% o le minorazioni riferite alla tabella richiamata siano ricomprese tra la quarta e la sesta categoria; -70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali, della durata di 60 mesi o per l'intera durata del rapporto in caso di assunzione a termine o con contratto non inferiore a 12 mesi, per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.</p> | <p>Come disciplinata alla casella precedente</p> | <p>Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato (incluse trasformazioni di precedenti rapporti a termine) anche a tempo parziale. L'incentivo è corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, attraverso apposita procedura telematica attuata dall'INPS (art. 13, comma 1-ter, L. 68/1999) e viene riconosciuto dall'Istituto entro i limiti delle risorse in base all'ordine cronologico dei presentazioni delle domande, a cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto di assunzione.</p> | <p>Si</p> |
|----------------------------------|--|--|---|--|--|-----------|